



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2008

L'anno duemilanove, il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO nella sede comunale.

Fra la Delegazione trattante di parte pubblica, così composta:

RICCIOLI FERDINANDO – Assessore al personale
RAPISARDA LEOPOLDO – Segretario Comunale - in qualità di Rappresentante dei titolari degli Uffici e dei servizi

e la delegazione sindacale, così composta :

- CALAFATI FRANCESCO - Rappresentante Sindacale Aziendale
- LIMONTA ENRICO - Rappresentante Sindacale Aziendale
- BRUMANA GIAN MARCO - Rappresentante Territoriale C.G.I.L.
- BELOTTI CLAUDIA - Rappresentante Territoriale C.I.S.L.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09.02.2009

Vista la relazione ed attestazione di compatibilità dei costi contrattuali con le relative disponibilità di bilancio resa dal revisore dei Conti.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008 , in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa e successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o

accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida per l'intero quadriennio normativo 2006-2009.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Terno d'Isola.

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi nel corso dell'anno, fatti salvi gli istituti di automatica applicazione.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Articolo 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1 - "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);

2 - le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Articolo 3

Costituzione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l' anno 2008

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, per **l'anno 2008**, risulta costituito:

- dalle **risorse stabili** aventi carattere di certezza , stabilità e continuità determinate nell'anno 2004 ai sensi dell'art. 32 – comma 2 – del CCNL del 22.1.2004 comprensive delle integrazioni previste dall'art. 32, commi 1, 2 e 7 dello stesso CCNL (0,62% del monte salari dell'anno 2001 con esclusione della quota relativa alla dirigenza, e 0,50 % dello stesso monte salari ricorrendone le condizioni previste) , delle risorse integrative previste dall'art. 4 comma 1 del CCNL sottoscritto il 9.5.2006 e dall'art. 8 – comma 2- del CCNL sottoscritto l' 11.04.2008 .

- dalle **risorse variabili** integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;

- dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo degli anni precedenti per il quale non si è provveduto a determinare la quota residua (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) e dalle risorse derivanti da risparmi dal fondo destinato al lavoro straordinario;

2. Le parti danno atto che il fondo è calcolato sulla base di n. 30 dipendenti a tempo indeterminato in servizio all'01.01.2008 (comprendendo in tale numero il posto di un agente di polizia dimissionaria nel 2007 di cui 4 inseriti nell'Area delle Posizioni organizzative e che sulla base dell'atto di programmazione delle assunzioni per l'anno 2008 si è provveduto ad assumere n. 1 Agente di polizia locale con decorrenza dal 16.08.2008 e n. 1 Collaboratore amministrativo-contabile con decorrenza dal 01.12.2008 e che pertanto si deve integrare il fondo ai sensi dell'ultimo capoverso del comma. 2 dell'Art. 31 del CCNL 22/01/2004 . . Le parti danno atto che le risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15 – comma 5 – del CCNL sottoscritto il 01.04.1999 sono state quantificate come da allegato prospetto (Allegato A).

3. Le parti danno atto che le risorse di cui all'art. 4 – comma 2 – del CCNL sottoscritto in data 9.5.2006 non possono essere previste per l'anno 2008.

RISORSE STABILI

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2	€ 53.125,21
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	
	Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993	
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	
	Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif.dirigenziale	
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997	€ 1.683,85

	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni	
	Art. 15 comma 5 - risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/07 (Nuovi vigili)	€7.276,98
	Art. 15 comma 5 - risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/08	€1.180,60
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a €	€ 6.620,31
	Art. 4 – comma 2 – recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/04	
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a €	€ 2.605,20
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a €	€ 2.100,96
	Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo personale cessato periodo 1999-2008	
C.C.N.L. 09/05/2006.	Art. 4 comma 1 -Incremento dello 0,5% del monte salari anno 2003	€ 2.926,71
C.C.N.L. 11.04.2008	Art. 8 – comma 2 - pari allo 0,6% del monte salari anno 2005	
TOTALE		€77.519,82

RISORSE VARIABILI

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: <i>economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati</i>	
	Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto	
	Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio	
	Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale	
	Art. 18 L. 109/94	
	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 <i>somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI</i>	
	<i>Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT</i>	
	<i>Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96</i>	
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di	

	cui all'art. 14 a consuntivo anno 2007	
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino allo 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997	€3.885,80
	Art. 15 – comma 5 – risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)	€4.000,00
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 - comma 5 - Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2007	€3.035,40
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori	
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 –comma 3 – Lettera a) pari allo 0,3% del monte salari anno 2005	
	Risorse da recuperare a seguito ricolcolo	€2.032,98
	Quota ex art. 54 del CCNL	€ 200,00
	Quota ex art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 446/1997	€2.000,00
	Quota ex art. 92- comma 5 - del D. Lgs n. 163/2006	€5.000,00
TOTALE		€20.154,18

FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITA'	€97.674,00
---	-------------------

TITOLO III

DEPURAZIONE DEL FONDO DEL TITOLO II DALL'INDENNITA' DI COMPARTO E DALLE RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Le parti convengono che dalle risorse determinate nel titolo II vengano prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

Articolo 4 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2008, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Nel caso di progressioni verticali effettuate successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Si da atto che alla data del 22.1.2004 il personale presente in servizio era 25 di cui 6 inseriti in Categoria D, 7 in categoria C e 12 in categoria B

Si da atto che il personale in servizio al 1.1.2008 era pari a 30 unità di cui 7 inseriti in Categoria D, 10 in Categoria C e 13 in categoria B.

Agli effetti dell'utilizzo delle risorse in oggetto verranno considerate in aggiunta al personale in servizio al 22.1.2004 n. 2 unità corrispondenti al riassorbimento di due unità dal Consorzio di Polizia Municipale di cui n. 1 di categoria D e n. 1 di categoria C già in servizio presso il Comune di Terno d'Isola e dal 1.1.2002 trasferite al Consorzio medesimo.

Per l'anno 2008 le quote mensili ed annuali dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pertanto pari a:

Dipendenti	Categoria	Importo annuo unitario	TOTALE
n. 7	D1 e D3	563,40	3.943,80
n. 7.5	C	497,52	3.731,40
n. 11.5	B1 e B3	426,96	4.910.04
Totali			12.585,24

Articolo 5

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2007 - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL' 1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria **sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.**

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali **non vengono detratti** dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV.

Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna. Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31/12/2007 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato.

Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio	€ 2.370,68
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2000	€ 1.259,83
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2001	€ 1.186,56
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2002	€ 2.516,69
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2003	€ 2.027,51
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2004	€ 3.028,56
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2005	€ 6.513,05
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2006	€ 3.498,65
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2007	€ 6.259,43
TOTALE	€ 28.660,96

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RESTANTI RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITA'

Le parti , avendo il CCNL del 22.1.2004 confermato, con modificazioni ed integrazioni, la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1.4.1999, convengono che la ripartizione delle rimanenti risorse di cui al precedente articolo 3 sia la seguente.

Articolo 6

Risorse destinate a compensare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera e) del CCNL del 1° aprile 1999

Costituiscono attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera e) del CCNL del 1° aprile 1999, quelle che presuppongono di essere svolte, per almeno la metà del tempo, in luoghi aperti, sulle strade o alla guida di mezzi o con l'utilizzo di apparecchiature complesse e/o pericolose, ovvero attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può essere rappresentato anche da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità.

Le risorse a tal fine previste sono attribuite al personale meglio specificato nell'allegata tabella. Tali condizioni ricorrono solo nel caso in cui queste non siano già previste da apposite disposizioni normative la cui validità sia prorogata dal CCNL e che contemplino già specifiche indennità.

Il compenso è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio nel mese in rapporto alla normale articolazione dell'orario di lavoro settimanale del servizio di appartenenza ed è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le particolari condizioni di lavoro sono individuate nelle seguenti figure:

a) personale che svolge mansioni di operaio professionale e/o specializzato

Qualifica	Compenso mensile lordo	Totale
N. 2 Operai specializzati	€ 44,00	€ 1.056,00
N. 2 Operai professionali	€ 26,00	€ 624,00
N. 3 Agenti di P.L.i	€ 62,00	€ 1.171,00

La liquidazione di quanto previsto al presente articolo avverrà mensilmente con lo stipendio del mese successivo a quello di riferimento.

Il Responsabile del servizio finanziario curerà il controllo delle assenze.

In caso di assunzioni di nuovo personale ricadente nelle qualifiche con mansioni come sopra indicate, la somma complessiva destinata verrà opportunamente adeguata, con conseguente rideterminazione del fondo di cui all'art. 13.

Il compenso di cui al presente articolo spetta al personale in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio che vengono calcolati su base mensile.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso)

Somma complessiva destinata a tale finalità € 2.851,00

Articolo 7
Risorse destinate alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 17, comma 2, lettera d) CCNL 1° aprile 1999

Le predette risorse sono destinate alla corresponsione delle indennità di reperibilità, rischio e maneggio valori. Tale elenco è da considerarsi tassativo.

Per il pagamento delle succitate indennità vengono riservate nel fondo le somme meglio specificate negli allegati prospetti e relative ai soli oneri diretti.

Nello specifico:

A. Indennità di rischio (art. 37 del CCNL del 22.1.2004)

La disciplina dell'indennità di rischio è la seguente:

- a) l' indennità viene erogata al personale inquadrato nella Categoria B destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio in ambiti o ambienti esposti ad un rischio maggiore rispetto a prestazioni ordinarie, per i profili di seguito individuati.
- b) l'indennità è quantificata in complessive € 30,00 mensili ai sensi dell'art. 41 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004;
- c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;
- d) si individuano i sottoindicati profili beneficiari dell'indennità:
- Operai specializzati e professionali, Categoria B1 e B3.

Qualifica	Compenso mensile	Compenso annuo	Totale
N. 2 Operai specializzati	€ 30,00	€ 360,00	€ 720,00
N. 2 Operaio professionali	€ 30,00	€ 360,00	€ 720,00

La liquidazione di quanto previsto al presente articolo avverrà mensilmente con lo stipendio del mese successivo.

In caso di assunzioni di nuovo personale ricadente nelle qualifiche con mansioni come sopra indicate, la somma complessiva destinata verrà opportunamente adeguata, con conseguente rideterminazione del fondo di cui all'art. 13.

Il compenso di cui al presente articolo spetta al personale effettivamente in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Somma complessiva destinata a tale finalità €1.440,00

B. Indennità di reperibilità

In applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001 dal 1° gennaio 2004, in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Ente non differibili e riferite a servizi essenziali, si conferma il servizio di reperibilità.

Il servizio di reperibilità viene previsto per l'Area tecnico-manutentiva attraverso la reperibilità degli operai .

Il servizio di reperibilità si attuerà sulla base di prospetti mensili di programmazione di interventi stabiliti dal Responsabile del Servizio Gestione del territorio.

Il servizio di pronta reperibilità è remunerato con una indennità di reperibilità pari a € 10,32 lorde per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20.65) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato; il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 volte al mese.

a) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;

b) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;

c) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

In caso di chiamata il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

La liquidazione della indennità prevista dal presente punto avverrà semestralmente sulla base di dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e a seguito di determinazione di liquidazione a firma del responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie. In caso di doppia o plurima festività l'Ufficio Stato Civile assicura il servizio di "Pronta disponibilità" di ore 3 cadaun giorno, che verrà remunerata con € 5,00 per cadaun giorno con l'aggiunta delle eventuali ore straordinarie effettivamente effettuate.

Somma complessiva destinata a tale finalità €2.975,00

C. Indennità di maneggio valori

Anche per l'anno 2008 viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 14 settembre 2000 ed è corrisposta al personale che in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori e solo per le effettive giornate di assegnazione a tali servizi.

Sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità ed i dipendenti interessati sono i seguenti:

- Personale addetto all'Ufficio Servizi demografici (n. 3 dipendenti stimati)
- Personale addetto all'Ufficio contratti (1)
- Personale addetto all'Ufficio Economato (2)
- Personale addetto all'incasso dei costi di fotocopia nell'Ufficio Biblioteca (1)
- Personale addetto all'incasso dei costi di fotocopia nel servizio gestione del territorio (1)

Tale indennità verrà erogata unicamente nel caso in cui avvenga un maneggio superiore a 300,00 € annui.

L'elenco dei beneficiari verrà annualmente verificato.

La liquidazione di quanto previsto dal presente punto avverrà in unica soluzione con la mensilità di marzo a seguito di determinazione a firma del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie.

In caso di assunzioni di nuovo personale ricadente nelle qualifiche con mansioni come sopra indicate, la somma complessiva destinata verrà opportunamente adeguata con rideterminazione del fondo di cui all'art. 13 a valere sulla quota di cui alla lettera H.

L'indennità di cui alla presente lettera spetterà anche al personale assunto in sostituzione di quello normalmente addetto se il personale neo-assunto viene anch'esso incaricato del maneggio valori. Lo stesso dicasi per altro personale assunto al quale sia stata attribuita la qualifica di agente contabile.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso)

Somma complessiva destinata a tale finalità €1.295,00

Articolo 8

Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ex art. 10 CCNL 31 marzo 1999

La Costituzione del fondo in oggetto esclude i Comuni di minori dimensioni demografiche, privi di posizioni dirigenziali e quindi non si applica al Comune di Terno d'Isola. Il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato è comunque formato in modo autonomo utilizzando le somme disponibili a bilancio ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

Le parti danno atto che le retribuzioni di posizione e di risultato sono state disciplinate come da Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 07.05.01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

Fondo destinato a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, sono attribuite al personale appartenente alla categoria D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche **indennità**.

Costituiscono attività che comportano l'assunzione di specifiche responsabilità tutte quelle che costituiscono, per il loro esercizio, una formale e continuativa attribuzione di *responsabilità di procedimento*, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per ogni dipendente l'indennità non può essere superiore ad **€2.500,00**.

L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente, ed è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità di Ufficio e di procedimenti amministrativi complessi ad esso inerenti	€ 2.000,00
Responsabilità di procedimenti amministrativi complessi	€ 1.000,00
Coordinamento di attività e di dipendenti	€ 1.000,00
Attività di staff considerata di particolare importanza	€ 1.000,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Per il personale assunto dopo il 1.1.2008 gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Qualifica ricoperta	Indennità
Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali e dei procedimenti amministrativi complessi ad esso inerenti in quanto nominato	€ 2.000,00
Responsabile dell'Ufficio Servizi demografici e dei procedimenti amministrativi complessi ad esso inerenti in quanto nominato	€ 2.000,00
Responsabile di procedimenti amministrativi complessi inquadrato nella categoria D nel servizio gestione del territorio in quanto nominato	€ 1.000,00
Capo squadra operai in quanto nominato	€ 1.000,00
TOTALE	€6.000,00

2. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una **indennità**, cumulabile con quella di cui al punto 1 del presente articolo nella misura massima di **€300,00 annuali**.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza .

L'indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità annua
Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 300,00
Ufficiale elettorale	€ 300,00
Responsabile di tributi	
Addetto agli uffici relazioni col pubblico	
Formatore professionale	
Responsabile di archivi informatici	
Ufficiale giudiziario	
Responsabile di attività inerenti la protezione civile	

Il personale che nell'anno 2008 beneficerà della presente indennità sono i seguenti:

Qualifica	Indennità
Ufficiale di Stato civile e anagrafe delegato	€ 600,00
Ufficiale elettorale nominato	€ 300,00
	€ 900,00

I compensi di cui al presente articolo saranno liquidati in unica soluzione entro il mese di marzo 2009.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso)

Articolo 10 **Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria**

1 - Dato atto che:

a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
- per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
- per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;

b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 22.1.2004;

c) con l'art. 34, comma 5 dello stesso CCNL non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;

d) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata *ad personam* la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;

e) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

2 - In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono quelli indicati nelle allegate schede di valutazione per le progressioni orizzontali (Allegati C).

L'allegato C rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l'applicazione del presente articolo.

3 - Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12 dell'anno precedente alla selezione. L'anzianità si intende maturata nell'Ente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, l'anzianità di servizio nella categoria è da intendersi azzerata;

4 - La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui all'allegato C, nell'ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto e nel rispetto del limite percentuale indicata nel successivo 9. comma;

5 - A parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;

6 - Il personale che partecipa alla selezione è quello in servizio all'1.1.2007. La selezione viene effettuata una volta nell'anno. Nel 2007 la progressione orizzontale avrà decorrenza dal 1° gennaio. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5 del CCNL de 1.4.1999, al fondo di cui all'art. 3 dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.

7 - Relativamente alla procedura di applicazione del sistema delle progressioni orizzontali, si osservano altresì quanto segue:

a) La predisposizione della graduatoria dei dipendenti che beneficeranno delle progressioni orizzontali sarà curata dal Responsabile del Servizio Affari Generali che l'approverà con propria determinazione a seguito compilazione delle schede.

b) La scheda di valutazione individuale, la cui compilazione è necessaria per l'attribuzione dei punti previsti nella scheda di cui alla succitata lettera a), sarà compilata da ogni Responsabile di servizio per ogni dipendente a loro assegnato.

8 - I dipendenti in servizio che abbiano già usufruito di progressioni verticali in virtù di concorsi interni, dovranno permanere nella nuova posizione economica due anni e due giorni, prima di poter partecipare alla selezione per la progressione orizzontale.

9 - Il piano annuale delle progressioni per Categoria per l'anno 2008 con arrotondamento all'unità superiore è il seguente:

Categoria da B1 a B7	30 %
Categoria da B3 a B7	60 %
Categoria da C1 a C5	50 %
Categoria da D1 a D6	30 %
Categoria da D3 a D6	30 %

10 - Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria sono destinate con riferimento all'anno 2008 le seguenti risorse:

€ 5.200.00

Articolo 11

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1 - Le risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi per l'anno 2008 sono pari ad **€ 24.566,80**

Tali risorse vengono assegnate ai vari Servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e, in particolare, specificati per ciascun Servizio nelle schede di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun Servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione di seguito allegate provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio servizio.

2. Tali risorse vengono **assegnate a ciascun Servizio** secondo la seguente procedura:

a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;

b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro
A	1
B	1,10
Accesso B3	1,20
C	1,30
D	1,40
Accesso D3	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un **valore complessivo** che parametrizza il numero dei dipendenti dell'ente in funzione del sistema di classificazione professionale vigente.

c) le risorse destinate alla produttività collettiva sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente;

d) per ottenere il budget attribuito ad ogni servizio è sufficiente moltiplicare il risultato del punto c) per il valore parametrizzato del personale appartenente ad ogni settore seguendo la procedura indicata ai punti a) e b).

3 - L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di **marzo** dell'anno successivo in applicazione dei seguenti criteri generali .

a) erogazione del 50% spettante a ciascun dipendente verrà determinata mediante la compilazione dell'allegata scheda A1)

b) erogazione della restante quota pari al 50%, comprensiva delle eventuali somme non attribuite in applicazione del precedente punto a) , mediante compilazione da parte del Responsabile di Servizio della allegata scheda A2) .

Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l' erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.

Incentivi per specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera K

Quota ex art. 92- comma 5 - del D. Lgs n. 163/2006

L'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che "una quota pari al 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva" siano destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell' Ufficio Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, il coordinatore unico delle fasi di formazione ed attuazione del programma dei lavori pubblici, il responsabile del procedimento ed i loro collaboratori.

La costituzione del fondo pari al 2%, esclusi gli oneri riflessi, del costo preventivato di ciascuna opera pubblica è da indicarsi fra le somme a disposizione dell'amministrazione ed impegnata con la spesa di progetto in specifico capitolo del bilancio.

La costituzione del fondo incentivante pari al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiato ed esecutivo è da determinarsi in sede di deliberazione di ogni singolo incarico e finanzia in specifico capitolo di bilancio.

Le modalità di costituzione e ripartizione del fondo di cui al presente articolo sono state idoneamente disciplinate con l'approvazione del vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 5 aprile 2001, a cui si rinvia.

Quota ex art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 446/1997

La costituzione del fondo e la sua disciplina sono rinviate allo specifico regolamento adottato con deliberazione consiliare.

Le attività comprese nel presente articolo non possono essere anche oggetto di progetti finalizzati ed ulteriormente compensate con la quota del fondo unico agli stessi riservata. Si chiarisce che la somma indicata nel prospetto di riparto del fondo è a puro titolo indicativo.

Quota ex art. 54 del CCNL

In applicazione dell'art. 54 del CCNL si prevede che una quota parte pari al 10% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.

Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.

Art. 13

Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse di cui al Titolo III

Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come determinate nei precedenti titoli risultano per l'anno 2008 ripartite in applicazione della disciplina contenuta negli articoli precedenti secondo il seguente quadro riassuntivo:

A	Indennità di comparto anno 2008	€ 12.585,24
B		
	Fondo per LED 1998 e ulteriori assegnati al 1/1/1999 e per progressioni orizzontali dall'anno 2000 al 2008	€ 28.660,96
	Fondo per progressioni anno 2008	€ 5.200,00
C	Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	€ 2.851,00
D	Indennità di rischio	€ 1.440,00
	Indennità di reperibilità	€ 2.975,00
	Indennità di maneggio valori	€ 1.295,00
E	Esercizio di compiti con specifiche responsabilità personale Categoria D quando non responsabili di Servizio	€ 6.000,00
F	Indennità art. 17, comma 2, lettera i) CCNL 1.4.99	€ 900,00

H	Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi	€ 24.566,80
	Progetto sicurezza	€ 4.000,00
	Quota ex art. 54 del CCNL	€ 200,00
	Quota ex art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 446/1997	€ 2.000,00
	Quota ex art. 92- comma 5 - del D. Lgs n. 163/2006	€ 5.000,00
	TOTALE FONDO	€97.674,00

La parti danno atto che le somme previste alle voci A, B,C, D, E e F sono state calcolate in forma presuntiva. Nel mese di gennaio si provvederà al ricalcolo delle medesime. In caso di insufficienza delle risorse si provvederà a ridurre il fondo di cui alla lettera G). Il riparto di eventuali quote residue sarà oggetto di ulteriore contrattazione.

Le somme che non verranno utilizzate o non saranno attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Articolo 14 **Norma integrativa**

Il dipendente **non può partecipare** alla ripartizione delle somme relative dei diversi fondi indicati nei precedenti articoli, **per lo stesso motivo**.

Qualora l'Amministrazione proceda ad ampliare il numero dei dipendenti inseriti nell'area delle posizioni organizzative, il fondo di cui agli artt. 6 e 8 verrà ridotto di quanto corrisposto ai dipendenti interessati all'inquadramento nella succitata Area delle posizioni organizzative, previo confronto con le RSU, ma con l'impegno di reinserire la somma decurtata in caso di revoca.

Anche nel caso di esternalizzazione ad altro Ente di un servizio con relativo trasferimento dei dipendenti ad esso adibiti, la quota di salario accessorio relativa dovrà essere decurtata e non più ripartita tra i dipendenti rimasti.

Le parti concordano di annualmente ritrovarsi al fine di verificare l'esistenza di eventuali economie dell'anno precedente per definire l'utilizzo delle stesse, nonché per adeguare il fondo annuale di cui all'articolo 1 alla luce di nuovi interventi normativi e contrattuali.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 15

Costituzione ed utilizzo del fondo relativo al lavoro straordinario

A) Il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario per l' anno 2007, in applicazione dell'art. 14 del CCNL 1/4/1999, risulta così costituito.

Risorse destinate alla corresponsione del lavoro straordinario ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 3% rispetto all'anno 1999 (ex art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1998/2001	€ 5.110,00
--	------------

La somma indicata al precedente capoverso costituisce il limite di spesa da destinarsi al compenso per il lavoro straordinario salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.

I compensi per il lavoro straordinario devono essere pagati entro il mese successivo al trimestre di effettiva prestazione.

Lo straordinario può essere recuperato, come previsto dalle vigenti norme contrattuali, su richiesta del dipendente interessato solo ad esaurimento del fondo sopra indicato; in tal caso il recupero mediante riposo compensativo viene autorizzato dal Responsabile di Servizio di norma entro e non oltre il mese successivo.

Le ore recuperate non incidono evidentemente sul budget di spesa di ogni singolo servizio.

Per tutto quanto non definito nel presente articolo si rimanda alla normativa contrattuale vigente.

B) Per l' anno 2007 l'Amministrazione Comunale accantonerà apposito fondo per fronteggiare gli eventi previsti nell'articolo 14 comma 2 del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999 e dall'articolo 39 del CCNL sottoscritto in data 14/09/00.

C) Le parti danno atto che non è residuo nulla del fondo lavoro straordinario anno 2007.

TITOLO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 16 Norma finale

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, si intende prorogato, per le materie in esso disciplinate, anche per gli anni successivi, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi alla restante parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o stipula di un nuovo contratto integrativo che disciplini diversamente la materia.

Le risorse indicate dal presente contratto si intendono automaticamente impegnate, nei limiti indicati dallo stanziamento di bilancio, salvo eventuali successive variazioni che si rendessero necessarie, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla procedura di autorizzazione della spesa.

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti commi 1 e 2.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Delegazione di parte pubblica:

F.to L'Assessore al Personale Dr. Riccioli Ferdinando

F.to Il Segretario Comunale Dr. Leopoldo Rapisarda

Per la Delegazione di parte sindacale:

- F.to LIMONTA ENRICO Rappresentante Sindacale Aziendale
- F.to CALAFATI FRANCESCO Rappresentante Sindacale Aziendale
- F.to BELOTTI CLAUDIA Rappresentante Territoriale C.I.S.L.
- F.to BRUMANA GIAN MARCO Rappresentante Territoriale C.G.I.L.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La sottoscritta Rag. Flavia Sala – Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie del Comune di Terno d'Isola - vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato tra la Parte pubblica e la delegazione sindacale con la presente

CERTIFICA

che l'ammontare del fondo è stato correttamente costituito ai sensi di quanto disposto dall' art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.1.2004 e che la complessiva somma di € 97.674,00 trova capienza:

- quanto ad € 12.585,24 (Indennità di comparto) su specifici capitoli inerenti il personale-competenza 2008;
- quanto ad € 28.660,96 (Progressioni orizzontali anno 2007 e precedenti) su specifici capitoli inerenti il personale;
- quanto ad € 4.000,00 (Progetto sicurezza) sul Cap. 915 - competenza 2008 - Imp. 1346;
- quanto ad € 46.064,38 (Produttività 2008) sul Cap. 160 - competenza 2008 - Imp. 1628;
- quanto ad € 3.328,02 (Produttività 2008 - Indennità) sul Cap. 160 -Impegni vari;
- quanto ad € 3.035,40 (Produttività 2008) sul Cap. 160/R - Imp 1575 - sub 17.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala**
